

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo [Estensore]
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo
Prof. Avv. Gustavo Olivieri <i>Componente del Collegio ABF di Roma (designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un professionista imprenditore)</i>	Membro effettivo
Avv. Franco Estrangeros <i>Componente del Collegio ABF di Milano (designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato)</i>	Membro supplente

nella seduta del 25/03/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Dopo aver proposto reclamo inviato via PEC in data 29.4.2014, senza ottenere alcuna risposta dalla banca, la società ricorrente, assistita da legale, ha adito l'ABF (Collegio territoriale di Roma) con atto presentato il 13.6.2014, chiedendo la cancellazione della segnalazione in CRIF effettuata a suo carico dall'intermediario, relativa a un mutuo

stipulato il 26.11.2002 ed estinto nel febbraio del 2013, in quanto non preceduta dall'avviso previsto dall'art.4 comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie"; ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di euro 20.000,00, o in altra misura da liquidarsi in via equitativa, nonché il rimborso delle spese legali pari a euro 3.472,88, come da nota allegata.

Nel reclamo la società ha lamentato in particolare la presenza della seguente appostazione: "numero massimo rate in ritardo: 3" e "mese dal quale i pagamenti sono regolari 02/2013"; ha invitato l'intermediario a produrre copia della raccomandata a/r contenente il preavviso di segnalazione, nonché prova documentale della data in cui la controparte avrebbe effettuato la segnalazione in CRIF, e ha dedotto la illegittimità della segnalazione stessa anche dal punto di vista sostanziale (ai sensi dell'art.4 punto 6 lettera b) del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti). La ricorrente ha infatti lamentato che la condotta dell'intermediario, oltre a essere contraria ai principi generali di buona fede e correttezza e ad essere connotata da carenza di diligenza professionale dell'accorto banchiere, sia più specificamente contraria ai principi espressi dal Garante per la privacy, secondo i quali, in ossequio alla regola di proporzionalità sancita dall'art.9 della legge n.675/1996, le segnalazioni di morosità devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di consistenti somme e di gravi ritardi.

L'intermediario ha eccepito che il trattamento dei dati relativi alle persone giuridiche, a seguito del Decreto Salva Italia (D.L. 6.12.2011, n.201, convertito nella legge 22.12.2011, n.214), è escluso dall'ambito di applicazione del Codice della Privacy, sicché la norma invocata dalla ricorrente (art.7) sarebbe nella specie inapplicabile. Ha poi osservato che anche l'art.125,comma 3, del TUB, che pure contempla la informazione preventiva della segnalazione negativa, facendo esclusivo riferimento ai consumatori, non comporta alcun obbligo parallelo rispetto ai non consumatori e in particolare rispetto alle persone giuridiche ai fini della successiva segnalazione nei sistemi di informazione creditizia privati (in tal senso ha richiamato la decisione del Collegio di Napoli n.2201 del 9.4.2014).

La resistente ha inoltre evidenziato la genericità del ricorso sia in ordine alla data dell'asserita segnalazione sia in ordine al pregiudizio sofferto, e ha sottolineato la

confusione insita nel rimando alla disciplina riferibile ai consumatori, ribadendo comunque la esattezza dei dati segnalati, posto che la controparte aveva corrisposto il pagamento delle rate con un ritardo di oltre due mesi. Quanto poi al preavviso, l'intermediario ha richiamato la pronuncia del Collegio di Coordinamento n.3089 del 24.9.2012, secondo cui non è previsto alcun requisito formale per la comunicazione del preavviso, sicché il convincimento del collegio giudicante circa l'adempimento del detto obbligo può fondarsi sul complesso di tutti gli elementi di prova acquisiti al giudizio: nel caso di specie la prova della cognizione del preavviso, comunque effettuato, dovrebbe trarsi dalla circostanza che la banca aveva sempre inviato alla ricorrente a mezzo del servizio postale le comunicazioni della imminente segnalazione in CRIF unitamente ai solleciti di pagamento (v. all.2-3 alle controdeduzioni); il rapporto era stato regolare fino al gennaio del 2011, periodo nel quale si erano verificati ripetuti e costanti ritardi nei pagamenti e in ragione di ciò aveva inviato gli avvisi di imminente segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie, talché la ricorrente, proprio perché edotta del rischio della segnalazione, aveva pagato sia pure in ritardo le rate scadute, fino alla totale estinzione del finanziamento. La resistente ha tra l'altro evidenziato che la rata n. 101, avente scadenza al 30.4.2011, era stata pagata il 16.6.2011 e la rata n. 102, con scadenza al 31.5.2011, era stata pagata il 29.8.2011, e così via per le rate successive fino alla estinzione del finanziamento. Dai movimenti riportati negli estratti del conto corrente, inviati allo stesso indirizzo della destinataria dei solleciti, e mai contestati, emergeva poi che di volta in volta erano stati versati acconti al fine di coprire l'importo delle rate sia mediante bonifici sia mediante versamenti diretti in conto, rendendo palese la ricezione da parte del cliente dei preavvisi, posto che la ricorrente, sia pure in ritardo, aveva provveduto a pagare le somme dovute. Tutto ciò, considerando la regolare ricezione e non contestazione degli estratti conto inviati con lo stesso sistema di posta degli avvisi di pagamento, renderebbe, a giudizio della resistente, non credibile l'ipotesi che la ricorrente non abbia ricevuto anche i preavvisi di segnalazione in CRIF. La resistente ha infine dedotto la carenza di prova circa il danno risarcibile lamentato dalla controparte e ha contestato la fondatezza della pretesa di rimborso delle spese legali, sul rilievo che il sistema ABF non prevede l'ausilio di un professionista e che nel caso di specie la parcella allegata risulta comunque di valore sproporzionato rispetto alla complessità della controversia.

Con memoria di replica, la ricorrente ha ribadito che i Collegi ABF hanno più volte affermato la loro competenza a valutare la legittimità dei dati personali riferiti a persone giuridiche, senza trascurare il fatto che nel caso di specie il ricorso è stato presentato nell'interesse sia della società sia della persona fisica che ne ha la legale rappresentanza; ha ribadito altresì di non avere ricevuto né gli estratti conto né i preavvisi di iscrizione, inviati presso un indirizzo diverso dalla sede legale della società e infine ha osservato che l'intermediario non ha indicato in alcun modo la data di iscrizione nei SIC dei dati negativi riferiti all'istante, con conseguente impossibilità di stabilire la corrispondenza temporale tra detta iscrizione e le comunicazioni prodotte.

Il Collegio territoriale adito ha rimesso la decisione della controversia al Collegio di Coordinamento, in considerazione sia della presenza di orientamenti difforni sul punto di diritto riguardante l'obbligo di preventiva informazione alle persone giuridiche della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia di privati sia della rilevanza applicativa della questione.

DIRITTO

Sebbene la resistente abbia eccepito di avere comunque provveduto a comunicare preventivamente alla ricorrente la segnalazione in CRIF, la questione preliminare da risolvere riguarda la esistenza in capo agli intermediari dell'obbligo di preavviso delle segnalazioni pregiudizievoli relative a persone giuridiche. E' infatti evidente che se tale obbligo non è giuridicamente configurabile, come sostenuto dalla stessa resistente, manca anche il presupposto di diritto per procedere alla verifica fattuale del suo adempimento.

La tesi negativa, prospettata dalla resistente, fa leva sul disposto dell'art. 40 comma 2 del d.l. 6.12.2011, n.201, convertito nella legge 22.12.2011 n.214, che (sotto la rubrica Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese) ha modificato l'art. 4 del d.lgs n.196 del 2003, escludendo il trattamento dei dati relativi alle persone giuridiche dall'ambito di applicazione del codice della privacy.

In favore di tale opinione si è espresso il Collegio di Napoli con la decisione n. 2201/2014 ove, pur dandosi atto di un indirizzo contrario fondato anche sulla lettura estensiva dell'art.125, comma 3, del TUB, si è ritenuta preferibile una interpretazione più

aderente alla ratio della novella, la cui finalità era proprio quella di “ridurre gli adempimenti nei confronti di persone giuridiche”, mentre la menzionata disposizione del TUB farebbe esclusivo riferimento ai consumatori.

La tesi contrapposta prospettata dalla ricorrente è stata invece sostenuta dal Collegio di Roma (con la decisione n.195 del 2013), sul rilievo che una modifica del codice dei dati personali non potrebbe essere idonea a far venir meno un principio di obbligatorietà della informazione di qualunque soggetto, prima della effettuazione di una segnalazione in una banca dati di cattivi pagatori, principio che troverebbe fra l'altro espressione, sia pure con riferimento ai consumatori, al di fuori della disciplina specifica dei dati personali, proprio nell'art.125, comma 3, del TUB.

Preliminarmente va osservato che il ricorso è stato presentato esclusivamente dalla società (persona giuridica) ai fini della cancellazione della “sua” iscrizione in CRIF, onde non par dubbio che sia essa sola, e non il suo legale rappresentante quale persona fisica, la parte attiva del presente procedimento.

Ciò premesso, il Collegio reputa che il quesito relativo all'applicabilità alle persone giuridiche del preavviso di segnalazione nelle centrali rischi finanziarie gestite da privati debba essere risolto in senso favorevole alla tesi difensiva della resistente per la fondamentale considerazione che entrambe le fonti normative invocate dalla ricorrente (vale a dire l'art.4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti, e l'art.125, comma 3, del TUB sulle banche dati inquadrabili nei rapporti di credito ai consumatori) contemplano e disciplinano l'obbligo della preventiva informazione nei soli riguardi delle persone fisiche aventi qualità di consumatori.

E' noto infatti che l'art.4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati è stato varato in attuazione del codice della privacy (art.117 del d.lgs. n.196/2003).

Tale disposizione prescrive che il “partecipante” debba avvertire “l'interessato” circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. Senonché l'art. 40 comma 2 del d.l. 201/2011 ha a sua volta modificato l'art.4 del codice della privacy, escludendo il trattamento dei dati riferibili alle persone giuridiche, onde è agevole dedurre che la novella ha reso inapplicabile l'obbligo di preavviso della segnalazione alle persone giuridiche imposto dal codice deontologico in attuazione del codice della privacy.

L'art.125, comma 3 del TUB, a sua volta, prevede che i finanziatori debbano informare preventivamente il “consumatore” la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina, sicché detta norma, inserita nel capo II relativo al “Credito ai consumatori”, non sembra minimamente contemplare le persone giuridiche (*ubi lex voluit, dixit*).

E non par dubbio che le richiamate disposizioni, avendo natura “speciale”, sono di stretta interpretazione e perciò insuscettibili di applicazione estensiva nei confronti di soggetti diversi, come le persone giuridiche, del tutto estranei al sistema conchiuso del credito ai consumatori.

Del resto l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla ricorrente, più che fare riferimento alle menzionate disposizioni, viene basato sulla generale esigenza di tutela dei soggetti “debitori”, per i quali il pericolo di pregiudizio derivante dall'illegittimo inserimento del loro nome nel circuito informativo creditizio potrebbe essere fronteggiato dall'obbligo di preavviso a carico all'intermediario, obbligo che troverebbe fondamento nei principi ordinanti di buona fede e correttezza (artt.1337 e 1175 c.c.) nei rapporti tra le banche e la clientela, indipendentemente dallo status consumeristico di quest'ultima.

Ed è anche vero che il rischio di danno reputazionale derivante da una iscrizione illegittima nei SIC può assumere una dimensione ancor più grave per le persone giuridiche, in ragione delle ricadute negative sul diritto costituzionalmente garantito (art.41 Cost.) di libera iniziativa economica, che verrebbe vulnerato nel caso di sorprendenti segnalazioni informative (di cattivo pagatore) suscettibili di minare la possibilità di accesso al credito, che a sua volta costituisce strumento indispensabile per organizzare i fattori della produzione.

Tuttavia, a parere del Collegio, siffatti argomenti, per quanto meritevoli di considerazione anche *de iure condendo*, non valgono a modificare l'interpretazione data del quadro normativo positivamente vigente, alla stregua del quale la tutela delle persone giuridiche a fronte di una iscrizione “sostanzialmente” illegittima resta comunque piena e aderente alla copertura dei diritti, di rilievo costituzionale, che ad esse competono.

Nel caso in esame si tratta però di valutare la discrezionalità di una scelta normativa circa un onere procedimentale influente sulla legittimità “formale” della segnalazione nei SIC. Ora, sotto tale angolazione, il diverso trattamento tra persone fisiche e giuridiche, appare il frutto di una inequivoca volontà di semplificazione in materia di privacy nei

confronti delle imprese, concretatasi nella riduzione degli adempimenti amministrativi a loro carico e nell'alleggerimento della gestione dei rapporti commerciali tra imprenditori (con conseguente liberalizzazione di utilizzo e cessione di elenchi di dati riferibili a società, enti e associazioni). E la scelta, per quanto opinabile, non appare inficiata da irrazionalità ove si consideri l'interesse professionale e gli strumenti di conoscenza di cui specialmente le persone giuridiche (e non le persone fisiche), dispongono per controllare le loro posizioni debitorie e per fronteggiare i rischi di segnalazione nelle banche dati.

Pensare dunque di estendere alle persone giuridiche, sulla base di principi generali di diritto comune (che valgono però anche per le persone fisiche), una speciale disciplina procedimentale che è stata apprestata in considerazione di esigenze di meritevolezza che attengono a una diversa e particolare categoria di soggetti, significherebbe vanificare una scelta di diritto positivo, che è inibita all'interprete.

La censura formulata al riguardo dalla ricorrente va perciò disattesa, con conseguente assorbimento dell'esame della questione di fatto concernente l'invio per posta ordinaria di preventive segnalazioni.

Sul diverso versante sostanziale, la segnalazione in CRIF risulta legittima, giacché dagli atti acquisiti emerge l'esistenza di plurimi e consecutivi ritardi nel pagamento delle rate mensili di mutuo, ciascuna delle quali stabilita per un ammontare non certo esiguo (di euro 6.687,00).

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA

I